

Torino, 15 novembre 2024

Spett.le

Autorità di Regolazione dei Trasporti  
[pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it)

**OGGETTO: Delibera ART n. 139/2024 - Revisione della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi, gravati da OSP, di cabotaggio marittimo, di cui alla Misura 10 dell'Allegato A alla delibera n. 22/2019, e nei servizi di trasporto pubblico su strada e per ferrovia, di cui alla Misura 17 dell'Allegato A alla delibera n. 154/2019, avviata con delibera ART n. 244/2022 del 14 dicembre 2022 - Consultazione pubblica**

Si trasmettono le osservazioni alla delibera di cui in oggetto.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

*Il Direttore*  
*Cesare PAONESSA <sup>1</sup>*

All.: c.s.

<sup>1</sup> Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**E**  
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI  
Protocollo N. 0116864/2024 del 15/11/2024

**Delibera ART n. 139/2024**

***Revisione della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi, gravati da OSP, di cabotaggio marittimo, di cui alla Misura 10 dell'Allegato A alla delibera n. 22/2019, e nei servizi di trasporto pubblico su strada e per ferrovia, di cui alla Misura 17 dell'Allegato A alla delibera n. 154/2019, avviata con delibera ART n. 244/2022 del 14 dicembre 2022. Indizione di nuova consultazione pubblica***

Sommario

1.....	1
1. PREMESSA .....	2
2. OSSERVAZIONI .....	2
1.1 Aggiornamento del tasso di remunerazione per contratti già in essere .....	2
1.2 Rideterminazione del tasso di rendimento del mercato .....	2
1.3 Verifica dell'equilibrio economico – finanziario .....	3

## 1. PREMESSA

Si riportano di seguito alcune osservazioni sulla Delibera n.139/2024, con particolare riferimento al testo revisionato dopo le prime consultazioni effettuate con Delibera 44/2024.

Le osservazioni riguardano in particolare l'aggiornamento della remunerazione, la rideterminazione della remunerazione per gli affidamenti caratterizzati da una gestione che presenti un impiego di capitale investito nullo o limitato, infine sulla verifica dell'equilibrio economico finanziario nello specifico la parte che riguarda i maggiori introiti.

## 2. OSSERVAZIONI

### 1.1 Aggiornamento del tasso di remunerazione per contratti già in essere

Al riguardo dell'aggiornamento del tasso di remunerazione in occasione del termine del periodo regolatorio o di revisione contrattuale, come previsto nel "Testo revisionato in consultazione" pag.17 Misura 17 punto 4., il punto non tratta l'eventualità che i Contratti di servizio già in essere alla data di entrata in vigore della Delibera possano aver previsto all'interno del dispositivo contrattuale un tasso di remunerazione fisso per tutta la durata del Contratto di Servizio, prevedendo il solo aggiornamento inflattivo.

Un esempio è rappresentato dal Servizio Ferroviario Metropolitano della Regione Piemonte, il quale in sede di gara ha previsto un'offerta del tasso di remunerazione effettuata dai concorrenti con successiva pianificazione dell'equilibrio economico finanziario dell'intero contratto nel PEF su cui vengono calcolati i valori unitari di compensazione che ogni anno vengono applicati agli effettivi treni\*km programmati dall'IA.

Si propone di aggiungere il seguente periodo al punto 4. *"Le previsioni del presente punto non si applicano ai Contratti di Servizio in essere che abbiano previsto il mantenimento del tasso di remunerazione fisso per l'intero periodo contrattuale, sottoponendo tale condizione alla valutazione dell'Autorità secondo le seguenti procedure:*

- a) Per i servizi di TPL su strada, nell'ambito della relazione di affidamento
- b) Nel caso di servizi ferroviari, nell'ambito del PRO o, in caso di affidamento con gara, della Relazione che accompagna il medesimo PEFS."

Inoltre appare opportuno rivedere il testo della Misura come riportato in allegato

### 1.2 Rideterminazione del tasso di rendimento del mercato

Al riguardo del tasso di rendimento del mercato rideterminato ai sensi della Misura 17 punto 8, pag. 21 del documento in consultazione, e punto 9, pag.22 del documento in consultazione, si propone di inserire una specifica argomentazione sul campione significativo preso in esame al punto 9.

Infatti risulta di rilevante importanza che il campione preso in considerazione sia paragonabile all'impresa per cui viene sviluppato l'*Ebit margin*, sia in termine di produzione che investimenti realizzati. Una diversa composizione del campione potrebbe portare ad una sovra remunerazione che potrebbe spingere, per fattori di convenienza, le imprese più piccole a non effettuare investimenti rilevanti per accrescere il livello di servizio all'utenza, influenzando di fatto, anche se in modo limitato, il mercato.

Appare opportuno rivedere il testo della Misura come riportato in allegato

### 1.3 Verifica dell'equilibrio economico – finanziario

Si rileva che nel testo si riporta l'associazione dei rischi alla misura 12 anziché la Misura 13.

Alla misura 26 punto 4., pag. 23, 24 e 25 del documento posto in consultazione, nella parte che riguarda l'affidamento avvenuto con gara e quindi *“il riconoscimento dell'eventuale maggior introito per aumento dei ricavi e/o riduzione dei costi associati a rischi in capo all'IA di cui alla Misura 12 (n.d.r.13) rilevato nel corso del periodo regolatorio oggetto di verifica, è riconosciuto integralmente all'IA, al netto degli incrementi dell'utile ragionevole [...]”*. Si rileva che l'eventuale maggior introito riconosciuto, oltre al netto degli incrementi dell'utile ragionevole, dovrebbe essere anche al netto degli introiti tariffari dovuti all'azione amministrativa dell'EA che nel periodo in esame ha effettuato incrementi tariffari. Infatti, oltre ad essere una responsabilità e quindi un rischio a carico dell'EA, un incremento dei ricavi dovuto all'azione dell'EA e non all'efficientamento del servizio da parte dell'IA comporterebbe una verifica di conformità agli aiuti di stato, realizzando di fatto una sovra-compensazione per l'IA.

Si propone quindi di eliminare la parola *“integralmente”* aggiungere al testo della Misura 26 punto 4., pag.24, dopo *“[...] o del punto 6 della misura 17”* la frase *“, e degli incrementi tariffari che l'EA ha deliberato”*.

Appare opportuno rivedere il testo della Misura come riportato in allegato

<p><b>Testo revisionato in consultazione Delibera 154/2019</b></p> <p>(modifiche rispetto al testo posto in consultazione con delibera n. 44/2024 evidenziate in rosso o barrate)</p>	<p><b>Osservazioni AMP</b></p>
<p><b>Definizioni</b></p>	<p><i>L'osservazione è inerente il complesso di attività che sottendono all'utilizzo del CIN; va specificato che l'impresa ha la finalità di adempiere agli obblighi di servizio imposti (per cui l'investimento di risorse è solo una conseguenza)</i></p>
<p>e) <i>Capitale investito netto (CIN):</i> grandezza data dalla somma di specifiche voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale, che misurano il capitale apportato dall'impresa per l'esercizio del servizio di TPL oggetto di affidamento; a essa si applica il WACC dell'Autorità, al fine di calcolare il margine di utile ragionevole, <b>il WACC dell'Autorità o, in alternativa, un tasso diverso definito dall'EA</b>, ai sensi della Misura 17<del>12</del>.</p>	<p>e) <i>Capitale investito netto (CIN):</i> grandezza data dalla somma di specifiche voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale, che misurano il capitale apportato dall'impresa per <b>l'adempimento degli obblighi di servizio</b> oggetto di affidamento; a essa si applica, al fine di calcolare il margine di utile ragionevole, il WACC dell'Autorità o, in alternativa, un tasso diverso definito dall'EA, ai sensi della Misura 17</p>
<p><b>Misura 17 – Determinazione del margine di utile ragionevole</b></p>	
	<p><i>Il Capitale Investito netto misura il capitale complessivo dell'impresa nell'assolvimento degli obblighi di servizio e non solo per il programma di investimenti.</i></p> <p><i>La definizione proposta da ART utilizza esclusivamente il termine "investimenti" e sembra voler assimilare il CIN al programma di investimenti in beni ed andrebbe legata invece agli apporti di Capitale per l'adempimento agli obblighi di servizio</i></p>
<p>1. Ai fini della predisposizione del PEF simulato di cui alle Misure 14 e 15, l'EA prevede il riconoscimento all'IA per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine dell'utile ragionevole, l'importo ottenuto dall'applicazione del tasso di remunerazione (WACC) definito dall'Autorità annualmente e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, al capitale investito netto (CIN). Tale valore è preso a riferimento per tutte le procedure di affidamento avviate nei successivi dodici mesi dall'EA per la predisposizione del PEF. L'EA può prevedere un tasso di valore diverso rispetto al WACC pubblicato dall'Autorità nei seguenti casi:</p> <p>a) maggiorazione, di non oltre 200 punti base, in presenza di procedure di gara che prevedano investimenti di elevato grado di rischiosità,</p>	<p>1. Ai fini della predisposizione del PEF simulato di cui alle Misure 14 e 15, l'EA prevede il riconoscimento all'IA per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine dell'utile ragionevole, l'importo ottenuto dall'applicazione del tasso di remunerazione (WACC) definito dall'Autorità annualmente e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, al capitale investito netto (CIN). Tale valore è preso a riferimento per tutte le procedure di affidamento avviate nei successivi dodici mesi dall'EA per la predisposizione del PEF. L'EA può prevedere un tasso di valore diverso rispetto al WACC pubblicato dall'Autorità nei seguenti casi:</p> <p>a) maggiorazione, di non oltre 200 punti base, in presenza di procedure di gara che prevedano <b>apporti di capitale</b> di elevato grado di rischiosità,</p>

<p>autofinanziati e funzionali al miglioramento del servizio, riguardanti, in particolare, il rinnovamento del materiale rotabile, con rischio in capo all'IA ai sensi della Misura 13;</p> <p>b) riduzione in presenza di un basso livello di rischio associato agli investimenti, assunto dall'IA ai sensi della misura 13, segnatamente nelle procedure di affidamento diverse dalla gara e in caso di appalto; in particolare, nel caso di affidamento diretto il valore è fissato di concerto con l'IA</p> <p>Per tutte le modalità di affidamento, l'EA motiva l'ipotesi di adottare un valore diverso dal WACC pubblicato dall'Autorità secondo le seguenti procedure:</p> <p>a) nel caso dei servizi di TPL su strada, nell'ambito della Relazione di Affidamento1;</p> <p>b) nel caso dei servizi ferroviari, nell'ambito del PRO o, in caso di affidamento con gara, della Relazione che accompagna il PEFS.</p>	<p>autofinanziati e funzionali al miglioramento del servizio, riguardanti, <b>ad esempio</b>, il rinnovamento del materiale rotabile, con rischio in capo all'IA ai sensi della Misura 13;</p> <p>b) riduzione in presenza di un basso livello di rischio associato agli <b>apporti di capitale</b>, assunto dall'IA ai sensi della misura 13, segnatamente nelle procedure di affidamento diverse dalla gara e in caso di appalto; in particolare, nel caso di affidamento diretto il valore è fissato di concerto con l'IA</p> <p>Per tutte le modalità di affidamento, l'EA motiva l'ipotesi di adottare un valore diverso dal WACC pubblicato dall'Autorità secondo le seguenti procedure:</p> <p>A) nel caso dei servizi di TPL su strada, nell'ambito della Relazione di Affidamento1;</p> <p>B) nel caso dei servizi ferroviari, nell'ambito del PRO o, in caso di affidamento con gara, della Relazione che accompagna il PEFS.</p>
	<p><i>L'affidamento di un Contratto di Servizio prevede per l'EA la necessario verifica preventiva delle modalità di copertura economico-finanziaria; tale norma pare inserire un vincolo di adeguamento degli impegni contrattuali che presenta elevate rischiosità gestionali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>per l'EA si genera il rischio di mancata copertura in caso di incremento delle compensazioni da riconoscere all'IA</i></li> <li>- <i>per l'IA il rischio di dover rinunciare a parte dell'utile atteso in caso di decremento delle compensazioni</i></li> </ul> <p><i>In entrambi i casi si genera un rischio contenzioso Si ritiene che tale articolo possa essere eliminato o per lo meno essere reso meno cogente</i></p>
<p>4. Al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, il tasso di remunerazione di cui al punto 1 è aggiornato sulla base del valore WACC pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene aggiornato il PEF e, in ogni caso, non oltre un anno prima rispetto a quello di decorrenza del PEF da aggiornare.</p> <p>Nel caso in cui il tasso sia stato rideterminato ai sensi del punto 1, lettere a) e b), l'aggiornamento è effettuato applicando lo stesso differenziale in termini percentuali, rilevato nel precedente periodo regolatorio, tra il WACC pubblicato dall'Autorità e il tasso di remunerazione effettivamente applicato</p>	<p><b>4 In caso di affidamento diretto od in house, l'EA,</b> al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, <b>verifica</b> il tasso di remunerazione di cui al punto 1 <b>e lo confronta</b> sulla base del valore WACC pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene aggiornato il PEF e, in ogni caso, non oltre un anno prima rispetto a quello di decorrenza del PEF da aggiornare <b>per un eventuale aggiornamento condiviso fra EA ed IA</b></p> <p>Nel caso in cui il tasso sia stato rideterminato ai sensi del punto 1, lettere a) e b), l'aggiornamento è effettuato applicando lo stesso differenziale in termini percentuali, rilevato nel precedente periodo regolatorio, tra il WACC pubblicato</p>

	dall'Autorità e il tasso di remunerazione effettivamente applicato
	<i>I successivi punti non devono riguardare le gare per le quali bisognerebbe richiamare solo il limite inferiore (RFR) e non un limite superiore; il limite superiore è implicitamente garantito dalla procedura comncorsuale</i>
6. La modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole dovrà garantire all'IA un EBIT margin di periodo non superiore ad una percentuale dell'80% del tasso di rendimento di riferimento del mercato, determinato in base a quanto previsto al secondo il punto 8. Al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale, con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, si fa riferimento al tasso di rendimento di mercato di cui al punto 8 pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene aggiornato il PEF o, in ogni caso, pubblicato non oltre un anno prima rispetto a quello di decorrenza del PEF aggiornato.	6. <b>In caso di affidamento in house o diretto</b> le modalità di determinazione dell'utile ragionevole dovrà garantire all'IA un EBIT margin di periodo non superiore ad una percentuale dell'80% del tasso di rendimento di riferimento del mercato, determinato in base a quanto previsto al secondo il punto 8. Al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale, con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, si fa riferimento al tasso di rendimento di mercato di cui al punto 8 pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene aggiornato il PEF o, in ogni caso, pubblicato non oltre un anno prima rispetto a quello di decorrenza del PEF aggiornato.
<b>Misura 26 – Verifica dell'equilibrio economico - finanziario</b>	
	<p><i>Appare corretto riconoscere I maggiori ricavi acquisiti in corso di durata del contratto aggiudicato con gara all'IA.</i></p> <p><i>Il termine "integralmente" non è coerente con l'intero testo ed in particolare con l'assunto "Le modalità di riconoscimento della premialità di cui al precedente periodo sono illustrate nella Relazione di affidamento e nella documentazione di gara"</i></p> <p><i>E pertanto andrebbe eliminate la parola integralmente.</i></p> <p><i>La motivazione è dovuta al fatto che l'incremento dei ricavi è influenzato prevalentemente da tre fattori :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>incremento tariffario che dipende dall'EA e non dall'IA (indicatore di misura €/pass-km)</i></li> <li>- <i>incremento di offerta che dipende dall'EA e non dall'IA (€/bus-km)</i></li> <li>- <i>incremento dei passeggeri trasportati dipende dalla qualità/affidabilità del servizio (pass-km) o altri fattori dipendenti dall'IA</i></li> </ul> <p><i>L'incremento dell'utile da riconoscere all'IA è dovuto solo per il terzo punto</i></p>

<p>4. Qualora, in esito al confronto di cui al precedente punto 2, si riscontri una sovracompenrazione derivante da diminuzione delle voci di costo e/o aumento delle voci di ricavo, l'EA procede al recupero delle somme pagate in eccesso nei precedenti anni del periodo regolatorio oggetto della verifica e alla riduzione del corrispettivo per il successivo periodo regolato. Ove alle predette variazioni dei costi e/o ricavi sia associato un rischio allocato all'IA ai sensi della Misura 12, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Misura 16, l'EA può riconoscere all'IA una premialità incentivante (una tantum), corrispondente a quota-parte del risparmio ottenuto in termini di aumento dei ricavi e/o riduzione dei costi, rilevati nel corso del periodo regolatorio oggetto di verifica. Allo scopo, l'EA disciplina nel CdS la modalità di calcolo della suddetta premialità, stabilendo un intervallo di valori predefinito rispetto all'importo totale dei maggiori ricavi o dei minori costi. In caso di affidamento con gara, l'eventuale maggior introito ottenuto da un aumento dei ricavi e/o riduzione dei costi associati a rischi in capo all'IA di cui alla Misura 12, rilevato nel corso del periodo regolatorio oggetto di verifica, è riconosciuto <b>integralmente</b> all'IA, al netto degli incrementi dell'utile ragionevole, calcolato ai sensi del punto 1, secondo periodo o del punto 6 della misura 17. Tali variazioni sono riconducibili alle stesse voci di costo e/o ricavo, ai medesimi rischi e periodo di riferimento, senza effetti sul PEF di cui all'Annesso 5a, Schema 3. Le modalità di riconoscimento della premialità di cui al precedente periodo sono illustrate nella Relazione di affidamento e nella documentazione di gara.</p>	<p><b>Eliminare "integralmente"</b> al netto degli incrementi dell'utile ragionevole, calcolato ai sensi del punto 1, secondo periodo o del punto 6 della misura 17 ", <b>e degli incrementi tariffari che l'EA ha deliberato</b>. Tali variazioni sono riconducibili alle stesse voci di costo e/o ricavo, ai medesimi rischi e periodo di riferimento, senza effetti sul PEF di cui all'Annesso 5a, Schema 3. Le modalità di riconoscimento della premialità di cui al precedente periodo sono illustrate nella Relazione di affidamento e nella documentazione di gara.</p>
--	--